



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi

Via Cavour, 26 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 081.5369345 - Fax 081.8626697 - C.F. 90082020638
email: naic8fy007@istruzione.it - PEC: naic8fy007@pec.istruzione.it - web: www.comprensivoleopardi.gov.it

REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Approvato con delibere N. 48 del 25.10.2017 e N.88 del 12.11.2018)

REGOLAMENTO BULLISMO

1. COSA SI INTENDE PER BULLISMO E CYBERBULLISMO

È da considerarsi **BULLISMO** ogni **comportamento di prevaricazione** tra pari caratterizzato da:

- a. **INTENZIONALITÀ**: il comportamento è volto a danneggiare l'altro;
- b. **ASIMMETRIA** nel rapporto di forza tra due ragazzi o tra un gruppo e un singolo;
- c. **PERSISTENZA NEL TEMPO** dei suddetti comportamenti.

Bullismo diretto: forma di bullismo caratterizzata da attacchi relativamente aperti nei confronti della vittima, che implicano il confronto diretto con essa, come l'aggressione fisica e verbale.

Bullismo indiretto: forma di bullismo caratterizzata da attacchi che non implicano il confronto diretto con la vittima, come l'esclusione intenzionale dal gruppo o la diffusione di maldicenze.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **CYBERBULLISMO** gli atti di bullismo perpetrati **ATTRAVERSO I MEZZI DI COMUNICAZIONE** (social network, e-mail, messaggeria istantanea, blog, chat, siti web).

Esistono molte differenti forme di cyberbullismo, tra le più note e comuni ci sono:

- **CYBERSTALKING**: messa in atto servendosi dei mezzi elettronici di comunicazione, di una serie di comportamenti offensivi e molesti particolarmente insistenti e intimidatori, tali da far temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.
- **DENIGRATION**: diffusione di pettegolezzi o di altri messaggi e materiali offensivi nei confronti della vittima, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie.
- **EXCLUSION**: esclusione intenzionale di un altro utente da un gruppo online, da una chat, da un gioco interattivo o da altri ambienti protetti da password.

- **FLAMING:** invio online di messaggi ostili, provocatori, violenti e/o volgari, spesso all'interno di fori di discussione, allo scopo di suscitare battaglie verbali tra gli utenti.
- **HAPPY SLAPPING:** registrazione all'insaputa della vittima, di video in cui questa subisce violenze fisiche o psichiche per poi diffonderlo su internet.
- **HARRASSMENT:** comportamenti molesti che includono invio di messaggi offensivi, volgari o comunque disturbanti attraverso computer e/o smartphon, oppure telefonate dal contenuto sgradevole o mute. I comportamenti sono messi in atto in modo ripetuto e ai danni di una vittima che subisce passivamente le molestie.
- **IMPERSONATION:** assunzione dell'identità virtuale di un'altra persona, al fine di inviare messaggi offensivi o compiere qualsiasi altra azione lesiva per la vittima a suo nome e/o ottenere informazioni riservate dai suoi amici.
- **OUTING AND TRIKERY:** comportamenti che consistono nell'entrare in confidenza con una persona in maniera che questa condivida informazioni ed immagini riservate ed intime, per poi diffonderle su internet o tramite altri mezzi elettronici senza il suo consenso.
- **SEXTING:** invio di messaggi e/o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono cellulare ma anche tramite altri mezzi informatici.

Per **RUOLI** si intendono le funzioni che i vari membri del gruppo svolgono nelle situazioni di bullismo.

Diversi studi hanno evidenziato che il bullismo è un fenomeno di gruppo, come dimostrato dal fatto che la maggior parte delle prepotenze avviene in classe, o comunque in presenza di altri ragazzi che, in maniera più o meno attiva, possono favorire o ostacolare tali comportamenti.

Lo studio approfondito delle situazioni di bullismo e delle dinamiche che le caratterizzano ha consentito di identificare **6 RUOLI PRINCIPALI** :

- **BULLO** chi prende attivamente l'iniziativa per compiere le prepotenze.
- **AIUTANTE DEL BULLO:** chi compie atti di bullismo come "seguace" del bullo.

- **SOSTENITORE DEL BULLO:** chi sostiene e “rinforza” il bullo ad esempio ridendo, incitando o anche solo fermandosi a guardare.
- **VITTIMA:** chi subisce gli atti di bullismo.
- **DIFENSORE DELLA VITTIMA:** chi prende le difese della vittima.
- **ESTERNO:** chi non fa nulla, cercando di tenersi fuori da tutto.

2. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Criteria

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi precisi e concreti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

Sanzioni

- A.** per mancanza ai doveri scolastici;
- per negligenza ripetuta;
 - per atti di maleducazione;

per mancato rispetto delle suppellettili e dei locali scolastici;

per infrazione dei divieti presenti nel Regolamento scolastico (divieto di fumo, di uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici non autorizzati, di acquisizione di immagini, video e audio non autorizzata);

per atti di bullismo e/o cyberbullismo:

a) ammonizione privata

b) ammonizione in classe

c) allontanamento temporaneo dalle lezioni

d) ammonizione scritta

B. per il ripetersi delle mancanze di cui alla lettera A e per non aver tenuto conto delle sanzioni ivi previste eventualmente irrogate; per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, per gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari;

C. per offesa alla dignità delle persone, inclusi atti di bullismo indiretto (diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo dei pari, perpetrato isolamento, diffusione di calunnie anche tramite mezzi informatici);

per offesa alle istituzioni, alle religioni, alla morale;

per oltraggio all'Istituto ed ai suoi rappresentanti;

per violazioni della privacy, attraverso raccolta e uso delle immagini, filmati e riprese sonore non autorizzati;

per gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari; per atti di vandalismo:

e) allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni

D. quando siano stati commessi reati;

per reiterazione di infrazioni disciplinari gravi;

per atti di bullismo diretto (prepotenze e minacce verbali);

per atti di vandalismo che comportino interruzione del pubblico servizio:

f) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato o dell'atto, superiore a quindici giorni.

E. quando siano stati commessi reati di particolare gravità, se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;

per atti di bullismo diretto e violento;

per atti che generano elevato allarme sociale;

per recidiva di atti di cui al punto;

per atti di violenza grave:

g) allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale, ovvero, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Organi competenti ad irrogare le sanzioni e relativo procedimento

a) Ammonizione privata;

b) Ammonizione in classe:

sono irrogate dall'insegnante o dal Dirigente scolastico.

- c) Allontanamento temporaneo dalle lezioni: irrogato dall'insegnante, che affiderà lo studente ad un collaboratore scolastico per accompagnarlo dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore;
- d) Ammonizione scritta: irrogata dall'insegnante o dal Dirigente scolastico. Essa viene annotata sul registro di classe, previa contestazione scritta degli addebiti.
- e) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni: sono irrogati dal Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe convocato dal Dirigente scolastico, su proposta dell'insegnante che ha contestato la violazione o del Coordinatore di classe, e presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente delegato. Esso delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

La votazione avviene a scrutinio segreto. La decisione adottata a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti, la sanzione non viene irrogata.

- f) Allontanamento per periodi determinati, superiori a 15 giorni, e g) allontanamento fino al termine della situazione di pericolo, allontanamento fino al termine delle lezioni, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato: sono irrogati dal Consiglio di Istituto, convocato e presieduto dal suo Presidente, su proposta del Consiglio di Classe. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del punto precedente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott.ssa Antonella d'Urzo)

IL REFERENTE BULLISMO

Angela Abagnale (A.S. 2017-2018)

Maria Balestrieri-Bruna Pilato (A.S. 2018-2019)

Natalia Alterio (A.S. 2019-2020)

Anna Di Somma (2020-2021 /2021-22)